



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato A alla Delib.G.R. n. 9/34 del 10.3.2015

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA PROCEDURA "CASO PER CASO" - PRE-SCREENING

FINALITÀ

L'art. 15, comma 1, lettera c), del D.L. n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, introducendo un regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA nella parte in cui stabilisce che, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale saranno definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di screening, detta procedura è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato V del D.Lgs. n. 152/2006.

Il presente documento si basa sui contenuti della "Nota esplicativa sul regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA introdotto dall'art. 15 del D.L. n. 91/2014", adottata, nelle forme dell'accordo ai sensi del D.Lgs. n. 281 del 1997, nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014.

Nell'ambito del documento vengono previsti indirizzi operativi per l'esame "caso per caso" (pre-screening) dei progetti di nuove opere o interventi che in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 91/2014 (25 giugno 2014) non erano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto aventi caratteristiche dimensionali inferiori a quelle riportate nel richiamato Allegato IV (progetti sotto soglia).

Detti indirizzi sono applicabili sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20, come recepito dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 allegato B1, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La verifica "caso per caso" dei progetti di nuove opere o interventi elencati nell'allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come recepito dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012, Allegato B1, caratterizzati da valori di soglia, ove previsti, inferiori a quelli indicati nel suddetto allegato, è contestualizzata all'interno del procedimento autorizzatorio, attraverso l'introduzione di una fase definita pre-screening, finalizzata a stabilire se il progetto deve essere sottoposto ovvero



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

escluso dalla procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA.

Nel caso di interventi ricadenti all'interno di aree naturali protette il pre-screening si applica considerando valori inferiori del 50% alle soglie di cui all'allegato IV al Decreto (es. parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore o uguale a 250 posti auto ricadente nel Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena).

Per i progetti rientranti nella tipologia di cui al punto 8, lett. s)¹, dell'Allegato B1 sopra citato, resta fermo il criterio delle notevoli ripercussioni negative sull'ambiente da valutarsi caso per caso.

MODALITÀ OPERATIVE

Il proponente produce, unitamente all'istanza di autorizzazione, una dichiarazione redatta secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (scheda pre-screening), contenente tutti i criteri di selezione individuati nell'allegato III della Direttiva VIA 2011/92/UE (Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006) ed elaborato in base ai contenuti della sezione B.4 della Guida della Commissione Europea Guidance on EIA Screening 2001.

L'Autorità competente al rilascio della autorizzazione finale, all'esito dell'esame della Scheda pre-screening e in relazione alla sussistenza o meno di potenziali effetti negativi sull'ambiente, può decidere di:

- a) assoggettare il progetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, sospendendo l'iter autorizzativo in corso e informando anche il Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI);
- b) non ritenere necessario che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 né alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del medesimo Decreto², avendo valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi negativi.

L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale al progetto esplicita nel provvedimento autorizzativo gli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dell'allegato V del D.Lgs. n. 152/2006 e lo pubblica sul proprio sito internet.

¹ Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).

² Qualora l'intervento ricada all'interno di area naturale protetta, aree Natura 2000 (casi di cui all'art.6, comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 comma 24 della L.R. n. 3/2009).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA SCHEDA PRE-SCREENING

La scheda pre-screening è uno strumento predisposto per tutte le tipologie di progetto riportate nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 152/2006, come recepito dalla Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 allegato B1.

È quindi evidente che per talune tipologie alcuni degli aspetti considerati potrebbero risultare non pertinenti.

In ogni caso, le verifiche previste dalla scheda pre-screening, che tengono conto di tutti i criteri di cui all'Allegato III della direttiva VIA e all'Allegato V del D.Lgs. n. 152/2006, servono a rispondere alla domanda fondamentale del pre-screening, ovvero: il progetto, anche se di modesta entità, può determinare potenziali impatti ambientali significativi?; deve quindi essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA vera e propria?

Nella compilazione del campo sulla descrizione del progetto è comunque necessario tener sempre presenti i criteri di cui all'Allegato V del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero:

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell'utilizzazione di risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
 - i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Non c'è una regola specifica che può essere utilizzata per decidere se i risultati della scheda pre-screening portano a una decisione di pre-screening positivo o negativo (vale a dire che la verifica di assoggettabilità a VIA è o non è richiesta).

In teoria, maggiore è il numero di "si" nella seconda colonna della scheda pre-screening (sì/no), più



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

probabilità ci sono che la verifica di assoggettabilità alla VIA sia necessaria. Anche risposte di tipo interrogativo ("?"), indicando l'incertezza, fanno propendere verso una decisione di screening positivo (cioè che è necessaria la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA vera e propria nei casi previsti dalle disposizioni normative), perché la verifica di assoggettabilità a VIA aiuterà a chiarire le incertezze.

Tuttavia, nella interpretazione dei risultati della scheda pre-screening, è necessario valutare nel merito ciascuno degli aspetti considerati come rappresentati nella terza colonna (l'aspetto considerato è suscettibile di provocare un effetto significativo? si/no/? - perché?) e non limitarsi alla sola risposta sintetica della seconda colonna (si/no/?). Infatti, anche una prevalenza di "si", in un ambito territoriale non connotato da una rilevante sensibilità ambientale e in presenza di impatti di lieve entità, può portare alla conclusione di non ritenere necessaria la verifica di assoggettabilità alla VIA, in quanto il progetto, per le motivazioni sintetiche riportate nella terza colonna, non è suscettibile di provocare effetti significativi.

In ogni caso, per un maggiore approfondimento sull'argomento si consiglia di consultare la Guidance on EIA Screening (2001) scaricabile all'indirizzo web:

<http://ec.europa.eu/environmen/archives/eia/eia-guidelines/q-screening-full-text.pdf>.